



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
-Ufficio Fallimentare-

Fallimento n. R.F. 8/2021

Il Giudice Delegato,

letto il ricorso per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 14 ter l.n.3/2012 presentato da Nunzio Ponziani ;

letta la relazione dell'O.C.C.;

esaminata la documentazione;

osservato che non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art.7, comma 2, lettere a) e b);

rilevato che risulta depositata la documentazione di cui all'art. 9 co.2 l.n.3/2012 (per come attestato dall'O.C.C.);

rilevato che dalla relazione particolareggiata dell'organismo di composizione risultano le cause dell'indebitamento, nonché le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, sintetizzabili, in sostanza, nella crisi e conseguenti debiti derivanti dall'attività imprenditoriale precedentemente svolta sotto forma di impresa individuale (la ditta individuale risulta cancellata dal registro imprese in data 21.5.2018, come da visura camerale depositata) ; che, nella procedura di liquidazione del patrimonio, il giudizio in ordine alla diligenza prestata dal debitore rileva ai fini del successivo provvedimento di esdebitazione, e pertanto la delibazione su tale profilo può essere posticipata a tale successivo momento;

osservato che non risultano atti del debitore impugnati dai creditori e che l'O.C.C. ha attestato la completezza ed attendibilità della documentazione depositata;

verificata, attraverso la relazione dell'O.C.C., l'insussistenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

osservato che, per quanto concerne eventuali ulteriori beni, tale profilo sarà in ogni caso oggetto di approfondimento ed eventuale acquisizione da parte del liquidatore e che la liquidazione avverrà secondo il piano elaborato dal liquidatore a seguito della procedura prevista ex lege ;

osservato che il prospetto per le spese familiari prodotto dal Ponziani non risulta documentato, specie con riguardo alle spese mediche mensili e tenuto conto che non sussistono spese abitative e che vi sono altre entrate reddituali in famiglia (cfr. moglie; figlio che attualmente frequenta corso di formazione con rimborso indennità di frequenza);

rilevato che nel procedimento di liquidazione ex art. 14 ter e ss. l.n.3/2012 non può esservi una "proposta" del debitore da intendersi come quota fissa di reddito da versare ai creditori, in ciò consistendo il diverso procedimento di accordo con i creditori (non attivato dal ricorrente) ma che ogni forma di reddito – con le eccezioni di cui all'art. 14 ter 6 l. cit. - gli eventuali beni immobili del debitori siano integralmente inclusi nel procedimento liquidatorio, ad eccezione dell'importo stabilito dal G.D. ex art. 14 ter co.6 lett.b l.cit., determinato nella fattispecie, in € 900,00 mensili ;

p.q.m.

- DICHIARA APERTA la procedura di liquidazione a carico di NUNZIO PONZIANI;
- NOMINA liquidatore il dott. ISIDORO CAPOBIANCHI;
- DISPONE che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- DISPONE che la domanda ed il presente decreto sia pubblicato sull'albo degli avvisi del Tribunale mediante affissione, oscurando i nominativi di terzi soggetti e di minori;
- DISPONE l'annotazione della domanda e del decreto nel registro delle imprese;
- ORDINA la trascrizione del presente decreto nei pubblici registri a cura del liquidatore;



- FISSA, ai sensi dell'art. 14 ter co.6 lettera b) l'importo mensile di € 900, in ragione delle necessità di vita evidenziate e della sussistenza di altri redditi all'interno del nucleo familiare.

Si comunichi.

Tivoli, 19 aprile 2022

Il Giudice Delegato (Dott.ssa Caterina Liberati)



STUDIO LEGALE
AVV. DANIELE RESTORI
Viale Fratti n. 7 - 43121 Parma (PR)
tel. 0521.200500 - fax 0521.508611
e-mail: restoridaniele@gmail.com

TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE FALLIMENTARE

RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

EX ARTT. 14 *ter* e segg. LEGGE N. 3 del 27 GENNAIO 2012

Il sig. Nunzio Ponziani (C.F. PNZ NNZ 66D06 H501E), [REDACTED]

[REDACTED] elettivamente domiciliato presso la persona dell'Avv.to Daniele Restori (C.F. RST DNL 87E18 F463A), con studio in Parma (PR), viale Fratti n. 7, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del presente ricorso, ed il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec avvdanieleorestori@pec.giuffre.it o al numero di fax 0521/508611, espone quanto segue.

Il presente atto viene predisposto con l'ausilio e l'assistenza del dott. Massimo Pacella (C.F. PCL MSM 68R16 L182M, mail studio@studiopacella.it e pec massimo.pacella@pec.commercialisti.it) dottore commercialista iscritto all'Ordine di Tivoli al n. 176A, con studio in Tivoli (RM), piazza Garibaldi n. 13, nominato Gestore della Crisi da Sovraindebitamento dall'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli con provvedimento in data 18/11/2020.

Sommario:

1. Premessa.
2. Requisiti per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.



3. Esposizione debitoria e ragioni dell'indebitamento – stato della crisi.
4. Attivo.
5. Passivo.
6. Situazione reddituale – spesa media mensile – fabbisogno.
7. Liquidazione patrimonio.

1. Premessa.

Con istanza depositata in data 1 ottobre 2020, n. prot. 2142/20 presso l'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli, il Sig. Nunzio Ponziani chiedeva la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (doc. n. 1).

Ritenute sussistenti le condizioni per l'accesso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, l'OCC accoglieva l'istanza e nominava il dott. Massimo Pacella per lo svolgimento delle funzioni di Gestore della crisi, nomina regolarmente accettata (cfr. all. 1 rel. part.).

La situazione economica, patrimoniale e finanziaria del sig. Ponziani è rimasta invariata e lo stesso non ha messo in atto alcuna condotta volta ad aggravare il già precario stato di crisi.

L'istante in merito alla propria situazione economica e patrimoniale, sulla base di quanto emerso all'esito degli incontri avuti con il Gestore della crisi, esprime l'intenzione di formulare una proposta di liquidazione del patrimonio *ex art. 14 ter* Legge n. 3/2012 con "quota busta paga" da destinare ai creditori, impegnandosi già da ora ad integrare i punti che dovessero essere meritevoli di chiarimenti o modifiche.

Occorre già da ora sottolineare che la presenza di beni liquidabili non è un presupposto dell'accordo o del piano del consumatore, quindi non



risulterebbe giustificato un autonomo requisito di ammissibilità solo per il terzo istituto destinato alla soluzione della crisi, ossia la liquidazione (sulla possibilità di apertura della Liquidazione con la “sola quota parte di reddito” cfr. Tribunale di Milano, decreto 16/11/2017¹, Tribunale di Milano, decreto del 06/11/202 RG 99/2020, dott. Rossetti (doc. n. 2), Tribunale di Brescia, decreto del 18/12/2020 RG 118/2020, dott. Franchioni (doc. n. 3) e Tribunale di Bologna, decreto del 16/04/2021, RG n. 1355/2021 dott.ssa Rimondini (doc. n.4)).

Ad abundantiam, si sottolinea che le pronunce sopra citate, anticipando nella *ratio* la riforma del Codice della Crisi che sarebbe dovuta entrare in vigore in data 15/08/2020 (rinviata causa *covid*), costituiscono una sorta di interpretazione autentica data dalla stessa riforma. Ed infatti, l’art. 283 (oggi divenuto, con la legge di conversione del 18 dicembre 2020, l’art. 14 *quaterdecies*, comma 1, L. 3/2012) del Codice della Crisi consente, ad alcune condizioni, anche al debitore incapiente di ottenere l’esdebitazione². Va da sé che, essendo attualmente consentita l’esdebitazione per il debitore incapiente, non vi sono motivi per rigettare la domanda dell’odierno ricorrente la quale prevede il pagamento, nei quattro anni della procedura, di una somma pari a circa € 20.000,00.

¹ **“Non rappresenta invece motivo di inammissibilità alla procedura il fatto che il debitore sovraindebitato non sia, al momento della presentazione dell’istanza di liquidazione, proprietario di alcun bene, mobile o immobile, ove lo stesso possa comunque contare su un reddito da potersi usare come fonte di soddisfacimento parziale dei creditori”.**

² *“Art. 14-quaterdecies (Debitore incapiente). - 1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento.”*



2. Requisiti per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Il sig. Nunzio Ponziani non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012. Ai fini dell'esdebitazione, domanda che verrà proposta alla fine della procedura liquidatoria, si precisa che il ricorrente non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, né ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di cui all'articolo 14 e 14 *bis*, legge 3/2012 (doc. n. 5).

Il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, così come definito dall'articolo 6 legge 3/2012 essendo evidente il perdurante squilibrio fra le obbligazioni imputabili allo stesso ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, costituito dalla quota del proprio stipendio per la durata della presente procedura (anni 4).

Si precisa che il ricorrente ha fornito al Gestore della Crisi da Sovraindebitamento tutta la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.

3. Esposizione debitoria e ragioni dell'indebitamento - stato della crisi.

Come si è detto, il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Tale squilibrio trova la propria causa nella crisi dell'impresa individuale di cui era titolare il sig. Ponziani (il ricorrente infatti non risulta avere posizioni debitorie estranee alla stessa).

Ma andiamo con ordine!

Il sig. Ponziani, in data 21/07/2003, diveniva titolare di un piccolo Mini Market attivo nell'ambito del "Commercio al minuto settore alimentare e



non alimentare, prodotti per la pulizia della casa e per l'igiene della persona". L'attività veniva esercitata con gratificazione da parte della clientela e conseguente soddisfazione economica.

Nell'anno 2015, però, l'apertura nelle vicinanze di un *competitor* della grande distribuzione organizzata e la chiusura degli adiacenti uffici di un importante ente, i cui dipendenti erano clienti abituali dell'odierno ricorrente, accompagnate agli strascichi della crisi economica che caratterizzò la prima decade del nuovo millennio, portarono a registrare la costante e progressiva contrazione del fatturato dell'attività del sig. Ponziani.

In tale contesto, le spese di gestione divennero assorbenti degli introiti, lasciando – nella sostanza – l'attività senza alcun margine di guadagno, arrecando perdite divenute insostenibili, nel corso del tempo.

Le difficoltà finanziarie sopra esposte, infatti, costrinsero, in un primo momento, il Sig. Ponziani ad indebitarsi con gli istituti creditizi sia a breve termine (fidi in conto corrente e "anticipi su fatture") che a lungo termine (finanziamenti e prestiti personali) e, successivamente, ad omettere il pagamento dei tributi all'Erario.

L'incalzare dei debiti (visti anche gli alti tassi TAN e TAEG applicati dalle società finanziarie e le sanzioni applicate da ADER) determinava l'impossibilità per il sig. Ponziani di proseguire l'attività imprenditoriale e così lo stesso decideva la chiusura della ditta in data 21/05/2018 (doc. n. 6).

Quanto sopra esposto e la disponibilità delle sole entrate derivanti dal proprio stipendio, evidenzia che la situazione di sovraindebitamento del sig. Ponziani non è superabile se non ricorrendo alla liquidazione del proprio patrimonio.



4. Attivo - Situazione Patrimoniale

L'istante non è proprietario di alcun bene immobile e di alcun bene mobile registrato, come si evince dalle visure per nominativo estratte dal sito dell'Agenzia Entrate e dal PRA (doc. n. 7 e doc. n. 8).

4.1 – Quota parte dello stipendio.

Il sig. Ponziani percepisce uno stipendio netto pari a circa € 1.500,00 mensili (cfr. pag. n. 5 e all. n. 2 e all. n. 5 rel. part.). Il livello di indebitamento in essere (sul punto vedasi *infra*) consente allo stesso di liquidare € 400,00 al mese per l'intera durata del piano di liquidazione per fare fronte (parzialmente) ai pregressi debiti.

5. - Passivo

A carico del ricorrente sussistono le seguenti posizioni debitorie (come da verifica del Gestore della Crisi (cfr. pag. n. 8 rel. part.)):

- a) € 11.636,48 – [REDACTED]
 - b) € 60.693,60 – [REDACTED]
 - c) € 6.987,24 – [REDACTED]
 - d) € 4.100,04 – [REDACTED]
 - e) € 86.493,13 – [REDACTED]
 - f) € 160.884,76 – [REDACTED]
 - g) € 5.500,00 – [REDACTED]
 - h) € 16.500,00 – [REDACTED]
 - i) € 2.000,60 inclusi oneri di legge per i costi dell'Organismo di Composizione della Crisi dell'ODCEC di Tivoli (doc. n. 9);
 - f) € 2.500,00 inclusi oneri di legge per spese legdi, Avv. Restori (all. n. 12 rel. part.);
- e così per complessivi € 357.295,85.



6. Situazione reddituale - spesa media mensile – fabbisogno.

Le risultanze delle buste paga da giugno 2020 ad agosto 2020 (doc. n. 10), la dichiarazione dei redditi dell'anno 2019 (doc. n. 11), le CU degli anni 2020 e 2021 (cfr. da all. n. 5 ed all. n. 6 rel. part.) e il contratto di lavoro (cfr. all. n. 2 rel. part.) fotografano l'attuale situazione reddituale del sig. Ponziani, il quale è assunto a tempo indeterminato presso [REDACTED] S.r.l. e percepisce circa € 1.500,00 netti mensili (cfr. pag. n. 5 rel. part.).

Il fabbisogno familiare complessivo del sig. Ponziani è stato ricostruito e stimato dal Gestore della Crisi come nella tabella sotto riportata (cfr. pag. n. 4 rel. part.).

Descrizione	Importo mensile (in Euro)	Importo annuale (in Euro)
Spese di alloggio	0,00	
Vitto	300,00	
Utenze (elett. – gas – acqua – tel.)	200,00	
Abbigliamento		1.200,00
Spese mediche (dentista – oculista - eventuali)		1.200,00
Carburante – Bollo – Ass.	300,00 ³	
Varie – non prevedibili		1.200,00
TOTALE	800,00	3.600,00
Fabbisogno medio mensile	1.100,00 = 800,00 + 300,00 (3.600,00/12)	

In considerazione di quanto sopra esposto, appare evidente che le disponibilità finanziarie ed il livello di indebitamento in essere consentono

³ Si precisa che il sig. Ponziani si fa carico delle spese inerenti all'automobile di proprietà della moglie, necessaria allo stesso per recarsi sul posto di lavoro.



al sig. Ponziani di liquidare € 400,00 mensili per l'intera durata del piano di liquidazione (anni 4) per fare fronte (parzialmente) ai pregressi debiti.

7. Liquidazione del patrimonio

Il procedimento al quale il sig. Nunzio Ponziani chiede di accedere è la liquidazione del patrimonio. Ai sensi dell'art. 14 ter, comma 1 Legge 3/2012 *“in alternativa alla proposta per la composizione della crisi da sovrindebitamento”* e dunque in alternativa all'accordo di sovraindebitamento ed al piano del consumatore, disciplinati dalla sezione I del capo II della citata legge, *“il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità dei cui all'art. 7, comma 2 lettere a) e b) può chiedere la liquidazione di tutti i beni”*. Poiché ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 lettera b) non rientrano nella liquidazione *“gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice”* si ritiene che alla luce del prospetto sopra indicato al sig. Ponziani sia consentito di trattenere l'importo di € 1.100,00 mensili per il sostentamento familiare.

Dato atto di ciò, come già indicato l'attivo che il ricorrente mette a disposizione dei propri creditori è costituito dalla quota dello stipendio pari a € 400,00 mensili per l'intera durata del piano di liquidazione.

Si precisa già da ora che:

- non potranno essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né che possano essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (sul punto cfr. Tribunale di Cremona, dott. Scarsato, Liquidazione n. 2/2019, Tribunale



di Brescia, dott. Stefano Franchioni, Liquidazione n. 112/19 e Tribunale di Parma, dott.ssa Irene Colladet, Liquidazione n. 8/2019);

- l'attivo dovrà essere ripartito secondo l'ordine delle garanzie esistenti e delle prelazioni di legge così come saranno individuate dal Liquidatore;
- il debitore entro l'anno dalla chiusura della liquidazione proporrà domanda di esdebitazione al fine di dichiarare inesigibili i crediti non soddisfatti integralmente.

Tutto ciò premesso, il sig. Nunzio Ponziani, come sopra rappresentato

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale di Tivoli, ritenuto sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, per le motivazioni di cui in narrativa voglia:

- **Dichiarare** aperta la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, L. n. 3/2012;
- **Nominare** il Liquidatore nella persona del dott. Massimo Pacella, già nominato Gestore della Crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli;
- **Disporre** che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né che possano essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- **Stabilire** idonea pubblicità alla presente domanda e all'emanando decreto;
- **Ordinare** la trascrizione del decreto ad opera del Liquidatore;
- **Autorizzare** ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 lettera b) il debitore a trattenere per il mantenimento suo e della sua famiglia gli importi eccedenti



la somma mensile di € 400,00 che sarà invece direttamente acquisita alla procedura;

- **Fissare** nel termine di anni 4 (quattro) il tempo di esecuzione della liquidazione ai fini dell'art. 14 *undecies* e *terdecies* della Legge 3/2012.

Ai fini della disciplina del contributo unificato si dichiara che il contributo da versare per il presente procedimento è pari ad €98,00.

Si producono i seguenti documenti e allegati:

- 1) Istanza per la nomina di un gestore della crisi depositata presso dall'Organismo di Composizione della Crisi dell'ODCEC di Tivoli;
- 2) Tribunale di Milano, decreto del 06/11/2020 - RG 99/2020, dott. Rossetti e relativo ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. n. 3/2012;
- 3) Tribunale di Brescia, decreto del 18/12/2020 - RG 118/2020, dott. Franchioni e relativo ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. n. 3/2012;
- 4) Tribunale di Bologna, decreto del 16/04/2021 - RG n. 1355/2021, dott.ssa Rimondini e relativo ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. n. 3/2012;
- 5) Dichiarazione sig. Ponziani;
- 6) Visura Storica CCIAA della ditta Ponziani Nunzio;
- 7) Visure per nominativo fabbricati e immobili;
- 8) Visura PRA sig. Nunzio Ponziani;
- 9) Preventivo OCC dell'ODCEC di Tivoli;
- 10) Buste paga giugno, luglio e agosto 2020;
- 11) Dichiarazione dei redditi - anno 2019;
- 12) Certificato di residenza e stato di famiglia sig. Ponziani.

Si producono i seguenti allegati:



- Relazione particolareggiata ex art. 14 ter l.n. 3/2012 e s.m. Dott. Pacella.

1. Nomina Organismo Composizione della Crisi;
2. Contratto di lavoro;
3. Autocertificazione stato di famiglia;
4. Busta paga coniuge;
5. CU 2021 redditi 2020 Ponziani;
6. CU 2020 redditi 2019 Ponziani;
7. Dichiarazione ISEE;
8. Visura centrale rischi Banca d'Italia;
9. Visura CRIF;
10. Visura protesti;
11. Certificazione Agenzia Entrate Riscossione;
12. Dettaglio competenze avv. Restori.

Parma, lì 08/07/2021

Avv. Daniele Restori

Sig. Nunzio Ponziani

